

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1803</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENICACCI, DELFINO, BORROMEO D'ADDA, CERULLO,  
GALASSO, NICOSIA, SPONZIELLO**

*Presentata il 20 ottobre 1977*

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente « Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle « Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale », è stato, tra l'altro, testualmente stabilito all'articolo 11 quanto segue:

« Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:

a) ai disertori, ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;

b) a coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di

'autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.

Avverso il provvedimento dell'autorità militare con cui, nel caso previsto dalla lettera a) e sempreché non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualità di combattente, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro della difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali nonché di ogni altro necessario accertamento.

La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguite decorazioni al valore o la croce al merito di guerra ».

Con successiva legge 23 febbraio 1952, n. 93, relativa alla « ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale », l'ultimo comma del sopracitato articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è stato sostituito dai seguenti:

« La esclusione di cui alla lettera *b*) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiori al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra ».

In applicazione del sopracitato decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e della suddetta legge 23 febbraio 1952, n. 93, la maggior parte dei combattenti della seconda guerra mondiale che avevano già maturato i diritti combattentistici durante il periodo bellico antecedente all'8 settembre 1943, ma avevano successivamente prestato servizio nelle formazioni militari o negli enti territoriali della ex Repubblica sociale italiana, è stata finora esclusa dalla qualifica e dai diritti di combattente precedentemente acquisiti.

Essi sono stati finora puniti con la perdita dei diritti di combattente già maturati sotto l'esercito regio anteriormente all'8 settembre 1943 sui vari fronti europei ed africani, ed hanno scontato e continuano a scontare una punizione da ormai più di trenta anni: un ergastolo, una vita.

Premesso quanto sopra, è da rilevare che, in contrapposizione alle sopramenzionate esclusioni dai benefici in favore dei

combattenti, la legge 18 marzo 1968, n. 313, relativa al « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » ha — tra l'altro — testualmente stabilito ai paragrafi *d*), *e*) e *f*) dell'articolo 2 quanto segue:

« Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 1:

*a*); *b*); *c*); *omissis*;

*d*) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti;

*e*) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.

Ai soggetti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

*f*) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

I soggetti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità, ed in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di servizio o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello

Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 ».

Inoltre, sempre in antitesi con le sopracitate esclusioni dai benefici in favore dei combattenti stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, è stata addirittura disposta, con legge 18 dicembre 1970, n. 1089, della quale si trascrive il testo, l'abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale:

« *Articolo 1.* — Sono abrogate le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

*Articolo 2.* — Le pensioni, assegni o indennità di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno 1966.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili ».

Infine, si reputa indispensabile porre in evidenza che la legge 18 marzo 1968, n. 250, relativa al « Condono di sanzioni disciplinari » ha testualmente stabilito, all'articolo 1, quanto segue:

« Con eccezione dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

Tale disposizione avrebbe dovuto portare, quindi, praticamente alla abolizione ed al condono delle sanzioni disciplinari indicate nella lettera b) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Ed in conseguenza dell'applicazione della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 250, la mancanza assoluta di alcuna traccia delle stesse sanzioni disciplinari nel fascicolo personale degli interessati avrebbe dovuto determinare la impossibilità di applicare le esclusioni dai diritti combattentistici già previste dall'articolo 11 (lettera b) del sopracitato decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Senonché, la sopramenzionata legge 18 marzo 1968, n. 250, relativa al « Condono di sanzioni disciplinari » non viene inespugnabilmente applicata nei confronti dei militari che, sottoposti a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, sono stati regolarmente discriminati ed hanno riportato sanzioni disciplinari di lieve entità per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.

In considerazione che, pertanto, gli effetti della legge 18 marzo 1968, n. 250, sono stati assolutamente nulli ed inoperanti nei confronti dei militari sopracitati, e tenuto conto delle disposizioni formanti oggetto dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, relativa al « Riordinamento della legislatura pensionistica di guerra » nonché delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1970, n. 1089, relativa alla « Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale », auspichiamo il perdono e la restituzione dei diritti combattentistici già acquisiti e maturati durante il periodo bellico antecedente all'8 settembre 1943 a tutti coloro che, dopo aver fatto il proprio dovere di combattente rischiando la vita fino alla suddetta data dell'8 settembre 1943, hanno poi avuto la sventura (per una scelta sbagliata effettuata in buona fede o per una scelta obbligata da costrizioni morali e materiali) di arruolarsi nelle formazioni militari o negli enti territoriali della ex Repubblica sociale italiana, perdendo la qualifica ed i diritti di combattente precedentemente acquisiti.

Nei confronti di coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati regolar-

mente discriminati pur avendo aderito alla ex Repubblica sociale italiana, e che, dal penale limpidissimo, non abbiano né ucciso né rubato, né partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie e non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, il suddetto perdono e la relativa conseguente restituzione dei diritti combattentistici già acquisiti e maturati prima dell'8 settembre 1943 dovrebbero quindi avvenire in linea con i nuovi criteri valutativi e normativi formanti oggetto della legge 18 marzo 1968, n. 250 (Condono di sanzioni disciplinari), della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento

della legislazione pensionistica di guerra) e della legge 18 dicembre 1970, n. 1089 (Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale).

Onorevoli colleghi! Fondate ed inequivocabili ragioni di giustizia, di perequazione e di uniformità tra le varie disposizioni di legge disciplinanti i benefici ai combattenti ed il riconoscimento delle benemerenze già acquisite per fatti d'arme anteriori all'8 settembre 1943, nonché lo spirito informatore delle modifiche già apportate ai fini della pacificazione nazionale, confortano i proponenti sulla approvazione della presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 93, è sostituita dalla seguente:

« *b*) a coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati od abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 ».

### ART. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.